



Studio Riccobene
Dott. Commercialisti

dott. Osvaldo Riccobene rag. comm. Iscritto Ordine Dottori Commercialisti di Parma al n. 228 sez. A
dott. Edgardo Riccobene dott. comm. Iscritto Ordine Dottori Commercialisti di Parma al n. 1021 sez. A

PUBBLI SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 01843540343 – Partita iva 01843540343
VIA MARTIRI LIBERAZIONE 103/1 - 43100 PARMA PR
Numero R.E.A. 182485
Registro Imprese di PARMA n. 01843540343
Capitale Sociale € 90.000,00 i.v.

Scissione mediante scorporo (art. 2506.1 C.C.)

Progetto di scissione

- CENNI STORICI SULL'AZIENDA

La PUBBLI SERVICE S.R.L. nasce dalla trasformazione della società in nome collettivo PUBBLI SERVICE DI SALATI STEFANO & C. la quale, a sua volta, è stata costituita il 26/10/1993 a Parma come società in nome collettivo in seguito a conferimento della ditta individuale ad insegna Pubbliservice di Salati Stefano.

Fin dalla ditta individuale conferente, l'attività sociale è quella di produzione e realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari, il disegno e la produzione di etichette, la stampa di articoli pubblicitari e promozionali

Il capitale sociale: 90.000,00 sottoscritto e versato

I soci della società sono:

Salati Stefano nato a Parma il 14/01/1957 codice fiscale SLTSM57A14G337P quota pari al 55%

Donati Maria Francesca nata a Parma il 08/06/1960 codice fiscale DNTMFR60H48G337I quota pari al 45%

L'oggetto sociale quale risulta dai dati camerali è di: produzione e realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari

L'azienda opera in un campo, quello produzione e realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari, il disegno e la produzione di etichette, la stampa di articoli pubblicitari e promozionali, che, richiedendo una certa conoscenza del prodotto e del mercato nonché una capillare diffusione del parco clienti, con conseguente ampia frammentazione del rischio, la fa ritenere abbastanza sicura sul mercato.

Dal 03/02/2022 l'azienda ha aggiunto l'attività, peraltro diventata prevalente, di stampa su etichette e cartellini (litografia, rotocalcografia, flessografia, ecc.)

L'impresa è annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 19/02/1996 con il numero Albo Artigiani: PR-55454

E' altresì iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo PR-182485 il 26/10/1993

Attualmente la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da due membri e precisamente:

SALATI STEFANO (nato a PARMA (PR) il 14/01/1957 codice fiscale: SLTSFN57A14G337P) in qualità di Presidente

DONATI MARIA FRANCESCA (nata a PARMA (PR) il 08/06/1960 codice fiscale: DNTMFR60H48G337I) in qualità di Vice Presidente

Entrambe le nomine sono a tempo indeterminato

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della società, senza limitazione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla assemblea.

la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'amministratore unico o al

presidente del consiglio di amministrazione (o, in mancanza, al vice presidente), e, nell'ambito dei poteri conferiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina. la semplice presenza del vice presidente costituisce prova dell'impedimento del presidente.

I lavoratori dipendenti sono 26

Sedi produttive

Via Martiri Liberazione 103/1 – loc. Vicofertile 43100 Parma PR

unità locale

Via Martiri Liberazione 107 – loc. Vicofertile 43100 Parma PR

La “Scissione mediante scorporo”

Il nuovo art. 2506.1 c.c. è stato inserito dal DLgs. n. 19 del 2 marzo 2023, attuativo della direttiva Ue 2019/2121 del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva Ue 2017/1132 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ed introduce la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla società scissa stessa.

A seguito di tale novità normativa si può realizzare il trasferimento di attività e passività dalla società scorporanda e il suo apporto alla società beneficiaria neocostituita.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari dell'operazione la predetta modifica normativa comporta l'estensione del regime di neutralità fiscale (art. 173 del TUIR) e l'imposizione di registro in misura fissa (art. 4 della Tariffa Parte prima allegata al TUR),

Il progetto di scissione

Il progetto di scissione, unico per tutte le società interessate, è stato elaborato dagli amministratori della società scidente, prevedendo come società risultante dalla fusione la costituzione di una newco.

La norma riguardante il progetto di scissione che si evince dall'art 2506-bis del c.c. fa espresso riferimento al progetto di fusione di cui all'art 2501-ter 1 comma del c.c., ritrovando in questo gli elementi essenziali da indicare nella redazione del progetto.

In particolar modo, il progetto di scissione a differenza del progetto di fusione, richiede che vengano dettagliatamente indicati gli elementi dell'attivo e del passivo che la società scissa intende trasferire alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in denaro.

Giova ricordare che in presenza di scissioni parziali, qualora gli elementi patrimoniali non fossero stati specificati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società scissa, non trovando il trasferimento sulla società beneficiaria.

Ove ci siano passività non assegnate, risponderanno in solido sia la società scissa che la società beneficiaria.

La scissione di cui al presente progetto avverrà sulla base dell'articolo 2560.1 del Codice Civile, articolo introdotto dall'art. 51 del DLgs 19/2023 e, ai sensi dell'art. 56 comma 2 del DLgs 19/2023 medesimo e costituisce un nuovo strumento messo a disposizione dall'ordinamento giuridico che gli amministratori hanno scelto perché si presenta decisamente interessante soprattutto (seppur non soltanto) per attuare, in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette e con applicazione delle imposte d'atto in misura fissa lo scopo che verrà esposto nel proseguo del presente elaborato

In forza di quanto sopra spiegato, si rimarcano le differenze tra la scissione mediante scorporo e le altre forme di scissione, si osserva come, in particolare, non è necessario che il progetto di scissione con scorporo contenga le informazioni riguardanti:

a) il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro;

- b) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote di nuova emissione e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- c) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non sono inoltre richieste la situazione patrimoniale indicata nell'art. 2501-quater, comma 1, c.c. e le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinques e 2501-sexies cc.

Il nuovo comma 6 dell'art. 2506-ter c.c. stabilisce infine che ai soci non consenzienti non compete il diritto di recesso.

Fra le regole che la miglior dottrina ritiene di poter disapplicare alla nuova figura in base al disposto del nuovo comma 4 dell'art. 2506-bis c.c., vi rientrano anche:

quella che prevede la necessità che il progetto di scissione contenga l'indicazione della data da cui le operazioni delle società partecipanti all'operazione sono imputate al bilancio della nuova società poiché, salva una diversa specifica indicazione da inserire nel progetto, tale data coincide con quella di decorrenza degli effetti civilistici della scissione;

quella di attribuire ai soci che non hanno approvato la scissione il diritto di fare acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2506-bis, comma 4, c.c.

Pubblicità del progetto di scissione

Il progetto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione, l'art 2506-bis c.c., prevede che il progetto di scissione sia pubblicato a norma dell'art 2501-ter c.c..

Salvo consenso unanime di rinuncia da parte dei soci, tra la data di iscrizione e quella di decisione dei soci in merito alla scissione devono trascorrere 30 giorni.

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE E PROPORZIONALE DELLA SOCIETA'
PUBBLI SERVICE S.R.L. A FAVORE DELLA SOCIETA' NEO COSTITUENDA
"PUBBLISERVICE 103 S.R.L.", REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2506.1 DEL
CODICE CIVILE

Signori Soci,

a norma di quanto prescritto dagli artt. 2506-bis e 2501-ter del Codice Civile, si redige il presente progetto di scissione che riporta i seguenti elementi di sintesi:

1. il tipo, la denominazione e la sede delle società partecipanti alla scissione;
2. gli atti costitutivi e gli statuti delle società partecipanti alla scissione;
3. il rapporto di cambio delle azioni ed i conguagli in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria;
5. la data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria;

7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;

8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;

9. l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria e dell'eventuale conguaglio in danaro e la descrizione dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento;

10. la data di effetto della scissione.

L'operazione di scissione proposta è:

- parziale, in quanto non comporta l'estinzione della scindenda PUBBLI SERVICE S.R.L.;
- CON SCORPORO, in quanto sarà direttamente la società PUBBLI SERVICE S.R.L. che riceverà un numero di quote nella società beneficiaria PUBBLISERVICE 103 S.R.L.; non si pongono, pertanto, problematiche che coinvolgano i soci di entrambe le società né problematiche legate ad eventuale concambio. La scissione prevede la costituzione di nuova società, in quanto la società beneficiaria PUBBLISERVICE 103 S.R.L. verrà creata per effetto della scissione.

Il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 7 dell'art. 2501-ter co. 1 c.c., né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci (art. 2506-bis co. 4 ultimo periodo, come inserito dall'art. 51 co. 3 lett. b) del DLgs. 19/2023).

1. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda:

PUBBLI SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 01843540343 – Partita iva 01843540343
VIA MARTIRI LIBERAZIONE 103/1 - 43100 PARMA PR
Numero R.E.A. 182485
Registro Imprese di PARMA n. 01843540343
Capitale Sociale € 90.000,00 i.v.

.....

Società beneficiaria:

PUBBLISERVICE 103 S.R.L.

Codice fiscale da assegnare – Partita iva da assegnare
VIA MARTIRI LIBERAZIONE 103/1 - 43100 PARMA PR
Numero R.E.A. da assegnare
Registro Imprese di PARMA n. da assegnare
Capitale Sociale da quantificare

2. Attivi costitutivi e statuti delle società partecipanti alla scissione

Società scindenda

OMISSIS

Società beneficiaria

L'atto costitutivo sarà contestuale all'atto di scissione, mentre si propone il seguente

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE-

E' costituita una Società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale: PUBBLISERVICE 103 S.R.L.

ARTICOLO 2) - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede in PARMA (PR)

presso l'indirizzo risultante al Registro Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune previa decisione dell'Organo Amministrativo, abilitato pertanto alle conseguenti comunicazioni all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3) - OGGETTO -

La società ha per oggetto:

produzione e realizzazione di bozzetti grafici e pubblicitari, il disegno e la produzione di etichette, stampa automatica di etichette autoadesive, la stampa di articoli pubblicitari e promozionali; produzione di campagne pubblicitarie: bozzetti grafici e spot per i media, circuiti di affissioni, canali social e web; ideazione e restyling dell'immagine aziendale: logotipo, corporate solutions

La società potrà inoltre compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria, sia mobiliare che immobiliare, ritenuta utile o connessa all'oggetto sociale, nonché assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società nazionali ed estere, aventi oggetto affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto e con le limitazioni previste dalla normativa tempo per tempo in vigore.

La società potrà chiedere ed ottenere dai soci versamenti e/o finanziamenti, anche non proporzionali alle quote sociali, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore. Salva diversa espressa pattuizione i finanziamenti dei soci alla società si intenderanno infruttiferi.

ARTICOLO 4) - DURATA-

La durata della società è fissata fino al

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE-

Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00

ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; possono pertanto essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica al fine di consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono, in qualsiasi momento, essere sostituite con il versamento, a titolo di cauzione, a favore della società, del corrispondente importo in denaro.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta di opzione delle nuove quote.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può, salva contraria volontà risultante in sede di

aumento, eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale, salva l'ipotesi dell'art. 2482-ter c.c., sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis comma 2 c.c.

Nella fattispecie di cui all'art. 2466 comma 2 c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 6) - QUOTE DI PARTECIPAZIONE -

Con decisione unanime dei soci, le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Sempre con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili; tali particolari diritti attribuiti ai soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento (in regola con il diritto di prelazione) delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti tali particolari diritti comporta l'attribuzione all'acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo all'alienante; in caso di successione a causa di morte detti particolari diritti si estinguono (salvo diversa espressa volontà manifestata all'unanimità dai soci).

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, purché con delibera presa all'unanimità dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7) - TITOLI DI DEBITO -

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da Notaio ed iscritta a cura degli Amministratori nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8) - DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale, sia per atto tra vivi che a causa di morte, spetterà agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione all'ammontare della quota da essi posseduta alla data della richiesta del trasferimento ovvero della morte, secondo le modalità di seguito indicate.

Si precisa che per "trasferimento per atto tra vivi" si intende qualsiasi negozio, a titolo gratuito o oneroso, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento della titolarità di dette quote.

Il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si accresce e consolida pro quota in quei soci che intendono esercitarlo in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

In ogni caso la prelazione deve essere esercitata con riferimento all'intera quota oggetto di trasferimento.

E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti di quota che avvengano a qualsiasi titolo tra i coniugi e tra parenti in linea retta. E' altresì esclusa da diritto di prelazione

l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote senza l'osservanza di quanto oltre stabilito, l'acquirente (sia per atto tra vivi che a causa di morte) non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 9) - TRASFERIMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON CORRISPETTIVO FUNGIBILE-

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Scaduto inutilmente tale termine, il diritto di prelazione si intenderà rinunciato, salvo che, nel termine indicato, i soci interessati eccepiscano all'offerente la eccessività del prezzo richiesto, impegnandosi ad acquistare a quel prezzo che sarà determinato dall'Arbitro di cui oltre. In tal caso, detto Organo dovrà stabilire il prezzo in base al reale valore del patrimonio della società al momento della cessione, dandone poi nel successivo tassativo termine di 30 (trenta) giorni immediatamente comunicazione agli interessati, i quali, a loro volta, dovranno versare il prezzo al cedente entro i successivi 15 (quindici) giorni, salvo diverso accordo, sotto pena di decadenza dal diritto di prelazione.

ARTICOLO 10) -TRASFERIMENTO DI QUOTE CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE E A TITOLO GRATUITO-

In tal caso agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nell'articolo che precede, ove applicabili, con la precisazione che nella prevista comunicazione all'Organo Amministrativo occorre indicare il valore attribuito alla quota che s'intende trasferire.

Chi esercita il diritto di prelazione dovrà pertanto corrispondere al donatario (o al cedente a titolo oneroso con corrispettivo infungibile) una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi, in mancanza di accordo fra le parti, a cura dell'arbitro di cui oltre).

ARTICOLO 11) - TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA -

In caso di morte di un socio, spetta ai soci superstiti il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite negli articoli precedenti, in quanto applicabili, con la precisazione che l'erede (o il legatario) deve effettuare la prevista comunicazione all'Organo Amministrativo con l'indicazione dell'entità della quota trasmessagli a causa di morte ed il valore attribuito a tale quota.

Chi esercita il diritto di prelazione dovrà pertanto corrispondere all'erede (o al legatario)

una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi, in mancanza di accordo fra le parti, a cura dell'arbitro di cui oltre).

Fin quando non risulterà rinunciato il diritto di prelazione spettante ai soci superstiti in conformità a quanto stabilito negli articoli che precedono, l'erede (o il legatario) non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

In caso di pluralità di eredi (o legatari), quest'ultimi devono nominare il rappresentante comune e comunicarne le relative generalità alla società. In difetto la società avrà diritto di inviare comunicazioni anche ad uno solo degli eredi (o legatari), con piena efficacia nei confronti di tutti.

ARTICOLO 12) - RECESSO DEL SOCIO -

Il diritto di recesso compete ai soci esclusivamente nei casi e secondo quanto previsto dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al registro imprese della delibera che lo legittima, ovvero dalla trascrizione nel libro decisioni dei soci di detta delibera nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione nel registro imprese.

In detta raccomandata devono essere elencati: 1) le generalità del socio recedente; 2) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento; 3) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali viene esercitato il diritto di recesso. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

ARTICOLO 13) - ESCLUSIONE DEL SOCIO -

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14) - DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE -

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- c) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) la nomina degli amministratori;
- e) la nomina, nei casi di cui all'articolo 2477 del codice civile, dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- f) ogni altra decisione che la legge prevede obbligatoriamente di competenza dei soci.

Non deve essere autorizzato mediante decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

ARTICOLO 15) - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'-

I soci possono esprimere le loro decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali la legge prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

ARTICOLO 16) - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA -

Il socio (o l'amministratore) che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione formula tale proposta su un supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta stessa (oltre all'indicazione delle ragioni che ne motivano l'adozione e del termine tassativo entro cui i soci devono comunicare la loro decisione) e con l'apposizione della sottoscrizione (sia in originale che in forma digitale)

La consultazione dei soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; tale trasmissione, oltre che a tutti i soci, deve essere comunicata ai componenti dell'Organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito; i soci devono comunicare la loro decisione, espressa in forma scritta, favorevole o contraria, ovvero la loro astensione, mediante ogni sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, alla sede della società, mediante l'utilizzo di qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione (sia in forma originale che in forma digitale), entro il termine indicato nella proposta stessa; la mancanza di detta comunicazione nel termine obbligatoriamente indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Qualora la proposta di decisione venga adottata, la decisione formata secondo le modalità sopra indicate dovrà essere comunicata, a cura dell'organo amministrativo, a tutti i soggetti sopra indicati, mediante qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica, e deve essere trascritta tempestivamente, sempre a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 comma 1° numero 2 del codice civile indicando: a) la data in cui la decisione deve intendersi formata (coincidente con la scadenza del termine entro cui i soci devono far pervenire la propria risposta); b) l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato; c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari; d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

ARTICOLO 17) - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -

In tal caso la decisione si intende adottata qualora presso la sede sociale pervenga (mediante qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso per iscritto, mediante l'utilizzo di qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale, da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Al fine della formazione di tale maggioranza si tiene conto dei consensi pervenuti nell'arco temporale di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del primo consenso. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al

rappresentante comune dei possessori di titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 comma 1° numero 2 del codice civile secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

ARTICOLO 18) - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE, FUNZIONAMENTO, COMPETENZE -

La convocazione dell'assemblea dei soci, con il relativo ordine del giorno, è effettuata a cura dell'Organo amministrativo, mediante comunicazione inviata ai soci tramite uno dei seguenti strumenti:

- lettera raccomandata;
- telegramma;
- telefax;
- posta elettronica;
- messaggi Sms o similari,

purché vi siano conferme di ricezione.

Tale comunicazione deve essere inviata con spedizione ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o agli indirizzi risultanti dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nelle forme e limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

La Presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479 bis comma 4 del codice civile. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 19) - DECISIONE DEI SOCI - QUORUM

Le decisioni assembleari nonché quelle assunte mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) % del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, in caso di delibera assembleare, sono decise dall'assemblea.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea di cui all'articolo 2479 bis comma 5 del codice civile, occorre che gli amministratori (e se nominati i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei titoli di debito.

TITOLO IV - TIPOLOGIA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RELATIVE COMPETENZE - CONTROLLI

ARTICOLO 20) - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' -

La società, come risulterà in sede di nomina, sarà amministrata alternativamente da:

- un Amministratore Unico;
- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di ad un massimo di amministratori;
- un organo pluripersonale non collegiale che opera disgiuntamente ovvero congiuntamente, secondo quanto disposto, per rinvio, dagli articoli 2257 e 2258 del codice civile; fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo (ed in genere quanto obbligatorio per legge).

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili; in mancanza di determinazione del tempo di durata in carica, la nomina si intende fatta a tempo indeterminato; in caso di nomina a tempo indeterminato all'amministratore revocato, anche senza giusta causa, non competerà alcunché a titolo di danni o altro.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; l'assemblea può loro assegnare un compenso annuo ed attribuire un'indennità di cessazione carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e con sistemi assicurativi e previdenziali.

ARTICOLO 21) - AMMINISTRATORE UNICO -

Qualora l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, questi ha tutti i poteri di amministrazione della società, senza alcun limite od eccezione salvo quelli di legge.

ARTICOLO 22) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

Qualora sia istituito un Consiglio di amministrazione, questo ha tutti i poteri di amministrazione della società, senza alcun limite od eccezione salvo quelli di legge.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge

tra i suoi membri un Presidente; possono essere nominati uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, e, se nominati, ai Sindaci effettivi, e nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di dette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti (qualora il consiglio sia composto da più di due membri in caso di parità prevale il voto di chi presiede).

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la regolarità dello svolgimento dell'adunanza ed infine di constatare e di proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 23) - DECISIONI ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -

I membri del consiglio di amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento

oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ARTICOLO 24) - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA -

Qualora in sede di nomina dell'Organo amministrativo sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata con metodo disgiuntivo ovvero con metodo congiuntivo (ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione nei casi obbligatori per legge), gli amministratori agiscono con le modalità di firma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole del 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

ARTICOLO 25) - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI -

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo (ed in genere quanto obbligatorio per legge).

Il Consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, se nominati, al o ai Vice Presidenti, ovvero a più amministratori in via congiunta fra di loro se previsto in sede di nomina.

In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi in via congiunta o in via disgiunta allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Nell'ambito dei poteri conferiti, la rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati ed ai procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore e/o ai liquidatori con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 27) - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 28) - ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci possono nominare un Organo di controllo o un Revisore, di cui all'art. 2477 c.c..

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore.

Spetta ai soci, in sede di nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, decidere:

a) se l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo o se invece sia un organo collegiale (Collegio Sindacale); in tale secondo caso, per la composizione e il funzionamento dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni; b) se attribuire la Revisione legale dei conti all'Organo di controllo (monocratico o collegiale) o a un Revisore (persona fisica o

società di revisione).

Fuori dai casi di obbligatorietà della nomina dell'Organo di Controllo o del revisore, i soci potranno anche solo nominare un Revisore (persona fisica o società di revisione), cui attribuire la sola funzione di Revisione legale dei conti.

In mancanza di diversa decisione dei soci:

- ove nominato l'organo di controllo, sia la sua nomina facoltativa o obbligatoria, esso è costituito da un solo membro effettivo;
- ove nominato l'Organo di controllo, la Revisione legale dei conti è esercitata dallo stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

Le riunioni del Collegio Sindacale, ove nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

ARTICOLO 29) - COMPOSIZIONE, DURATA, CESSAZIONE, INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Per la composizione, durata, cessazione, cause di ineleggibilità e di decadenza del o dei membri dell'organo di controllo si applica la vigente normativa in materia.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro mandato.

ARTICOLO 30) - AZIONE DI RESPONSABILITA' -

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 31) - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, che competono ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il minimo stabilito dalla legge;
- il residuo ai soci, salvo diversamente risulti in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32) - CAUSE DI SCIoglimento -

La società si intende sciolta qualora si verifichi uno dei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 33) - NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI -

Addivenendosi allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno congiuntamente o disgiuntamente (secondo quanto stabilirà l'assemblea che li nomina) i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Qualora sorga controversia, che possa formare oggetto di compromesso, avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tra i soci ovvero tra i soci e la società, essa sarà devoluta ad un unico Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la società, su ricorso anche di una sola parte contendente. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà seguendo i principi dell'equità secondo e salvo quanto previsto comunque dagli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e dal codice di procedura civile a cui si rinvia.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 35) - FORO COMPETENTE -

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione ed esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 36) - NORME DI RINVIO -

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

* * * * *

3. Rapporto di cambio delle azioni e conguagli in denaro

Le norme appositamente introdotte come da premessa del presente documento, prevedono la disapplicazione del presente punto inerente i rapporti di concambio e tutta la documentazione relativa richiesta per le operazioni di scissione ordinaria.

La presente proposta di scissione, infatti, è da considerarsi quale scissione tradizionale mediante scorporo in quanto gli elementi scissi vanno a favore di una società neocostituita e non di una società preesistente e la beneficiaria risultante dalla scissione sarà la stessa società scindenda quale "socio unico" della scissa.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società beneficiaria

L'articolo 2501 ter comma 1 prevede che, nel caso di cui trattasi, cioè di scissione mediante scorporo, il punto 4) possa essere omesso, in quanto, come già precisato anche al punto precedente, solo il socio PUBBLI SERVICE S.R.L. riceverà le quote della società beneficiaria in misura totale, divenendone socio unico.

5. Data dalla quale le azioni emesse dalla società beneficiaria partecipano agli utili

Essendo la società beneficiaria di nuova costituzione, la data di partecipazione agli utili sarà la stessa in cui la società si intenderà costituita, vale a dire la data di effetto giuridico della scissione così come indicata nel successivo punto 10 del presente progetto.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiaria

Le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio della società beneficiaria a decorrere dalla data di effetto giuridico della scissione di cui al successivo punto 10 del presente progetto. A decorrere

dalla medesima data si produrranno gli effetti ai fini delle imposte sui redditi.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Anche il presente punto rientra nelle previsioni di semplificazione di cui all'articolo 2501 ter comma 1. Comunque sia, non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle quote.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

9. Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria, dell'eventuale conguaglio in danaro e dei principali rapporti giuridici oggetto di trasferimento

Ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scindenda che verranno trasferiti alla società beneficiaria sono costituiti dal complesso dei beni necessari all'esercizio dell'attività di produzione etichette e da attività, debiti, passività in genere, contratti e rapporti giuridici relativi a tale ramo aziendale. A questo riguardo si segnala come i suddetti debiti abbiano natura finanziaria e, entro la data di effetto della scissione, potranno essere sostituiti con debiti finanziari aventi ammontare e caratteristiche anche parzialmente

diverse. Il trasferimento di tali elementi patrimoniali avviene con riferimento alla situazione patrimoniale della società scindenda redatta alla data del 31/12/2023. In particolare, ai fini della esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla società beneficiaria PUBBLISERVICE 103 S.R.L. è stata redatta la seguente tabella che riporta la denominazione ed il valore che assumevano le attività e le passività trasferite nella situazione patrimoniale riferita alla data del 31/12/2023, cioè alla data di bilancio della società scindenda.

L'elenco dettagliato degli elementi dell'attivo e del passivo sopra riepilogati ed oggetto di trasferimento, viene riportato a seguire la parte relazionale del presente progetto, sotto il titolo "elementi dell'attivo e del passivo da trasferire".

Eventuali differenze tra l'entità del patrimonio netto risultante dal bilancio preso a base e l'entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione – di cui al successivo punto 10 – formeranno oggetto di conguaglio tra la società scindenda e la società beneficiaria. Queste differenze saranno costituite dalla quota dei beni scorporati, relativa al periodo compreso fra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (31/12/2023) e la data di effetto giuridico della scissione, nonché dal maggior valore dei beni materiali trasferiti (se dovesse realizzarsi) sia per effetto del completamento delle opere che erano in corso alla data di riferimento della situazione patrimoniale che per la realizzazione, o l'inizio della realizzazione, di nuove reti, impianti ed altre dotazioni rientranti nel ramo d'azienda scisso alla data di efficacia della scissione. Queste differenze potranno essere compensate da una

identica variazione patrimoniale delle passività trasferite. In particolare, nel caso in cui le differenze di cui sopra determinino un aumento del valore dei beni trasferiti alla data di efficacia della scissione, verrà aumentato di pari importo anche il debito scorporato, al fine di mantenere invariato il patrimonio netto contabile effettivamente scorporato. Con riferimento ai debiti finanziari oggetto di trasferimento, qualora alla data di effetto giuridico della scissione non fosse possibile attribuire alla beneficiaria i debiti esattamente individuati nel presente progetto, si procederà ad un'attribuzione di componenti del tutto analoghe sotto il profilo qualitativo e quantitativo in modo da mantenere inalterato il valore complessivo del patrimonio netto di spettanza della società beneficiaria. La scissione, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 173, comma 9, del d.p.r. 917 del 22 dicembre 1986, determinerà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scindenda, così come risulta dalla tabella a seguire, fatte salve le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione.

La società beneficiaria provvederà alla ricostituzione delle predette poste contabili nel rispetto di quanto prescritto dal DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. A titolo esemplificativo, e salvo le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione, il Patrimonio Netto contabile della società beneficiaria sarà così composto: "capitale sociale".

Resta inteso che le poste contabili di patrimonio netto della società scindenda e della società beneficiaria dovranno essere puntualmente ricalcolate una volta che la scissione si sarà perfezionata.

10. Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese competente.

elementi dell'attivo e del passivo da trasferire

Partendo dal bilancio della scindenda al 31/12/2023, a seguire il prospetto riportante i dati di partenza con una colonna (valori trasferiti) riportante i valori di bilancio che verrebbero trasferiti nello stato patrimoniale nella newco risultante dalla scissione:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		2023	valori trasferiti	dettaglio in nota
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		0	0	
B) IMMOBILIZZAZIONI				
	I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.992,74	0	
	II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.305.567,15	43.432,16	1
	III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	90.595,61	52.005,67	2
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.411.155,50	2.067.638,85	
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I) RIMANENZE	18.158,30	6.400,00	
	Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		0	

II) CREDITI :			
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.245.002,23	589.340,00	
II) TOTALE CREDITI :	1.245.002,23		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	93.253,92	30.000,00	
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.356.414,45		
D) RATEI E RISCONTI	72.371,57		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.839.941,52	721.177,83	

3

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		2023	
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Capitale	90.000,00	50.000,00	
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0		
III) Riserve di rivalutazione	232.994,00		
IV) Riserva legale	24.000,00		
V) Riserve statutarie	0		
VI) Altre riserve	1.113.399,60	336.722,93	
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0		
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	401.629,91		

	Perdita ripianata nell'esercizio	0		
	X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0		
A) TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.862.023,51		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		0		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		283.041,74	101.062,59	4
D) DEBITI				
	1) Esigibili entro l'esercizio successivo	632.637,84	204.592,00	5
	2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.010.888,52		
D) TOTALE DEBITI		1.643.526,36		
E) RATEI E RISCONTI		51.349,91	28.800,31	6
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		3.839.941,52	721.177,83	

nota 1

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione	Anno acquisto	Totale da ammortizzare	Ammortamenti precedenti	Residuo ammortizzabile
SVILUPPATORE MULTILINEE	2004	6.800,00	6.800,00	-
PIASTRA A CALDO FORMATO A3	2005	2.400,00	2.400,00	-
COMPLETO DI RIAVVOLGITORE + ATTREZZATURE	2006	23.500,00	23.500,00	-

MACCHINA TAGLIA ANIME ROLLYCUT	2006	1.400,00	1.400,00	-
DOCUCOLOR	2012	8.000,00	8.000,00	-
ETICHETTATRICE AUTOMATICA	2017	435.000,00	424.125,00	10.875,00
MOD LABEL MASTER02 CONF.BASE	2017	275.000,00	268.125,00	6.875,00
SORG.LASER CO2 220W ROFIN OEM	2019	70.000,00	47.250,00	22.750,00
PORTA AD UN ANTA IN ALLUMINIO VERNICIATO	2005	565,00	565,00	-
PC IMAC 27" RETINA 5K	2016	1.863,69	1.863,69	-
PC MAC 27INCH CANON XP 4 GHZ	2018	2.068,69	2.068,69	-
STAMPANTE HPE GEN 10ML350	2020	3.913,00	2.739,10	1.173,90
HP 290 G4 MT N.4 COMPLETE OFFICE	2020	3.805,00	2.663,50	1.141,50
UNITA' REFRIGERANTE E RISCALDANTE	2017	5.000,00	5.000,00	-
MANDRINO RIBOBINATORE DIAM.40	2017	617,60	617,60	-
SCAFFALATURA ZINCATA HCM1962	2017	822,24	822,24	-
CARRELLO SOLLEVAORE MANUALE	2018	1.235,00	1.235,00	-
SPALLE E RIPIANI	2018	680,61	680,61	-
IPHONE 14 PLUS 256GB BLUE	2022	986,68	369,95	616,73
n.2 scrivanie e sedie	2017	132,57	132,57	-
STAMPANTE HP LASERJET	2021	163,84	163,84	-
STAMPANTE HP LASER JET PRO	2021	105,74	105,74	-
		844.059,66	800.627,53	43.432,13

nota 2

polizza copertura TFR n. 550428 Credit Agricole

DONATI LUANA	7.421,32
SALATI ALESSANDRO	13.969,59
PARISI LUCA	11.179,37
CROTTI DONATA	5.332,18
CALESTANI ROBERTA	3.134,05
GIORDANI ALESSANDRO	4.701,06
BRIGNOLI ROBERTA	3.134,05
SOGOS GIULIA	3.134,05
	52.005,67

nota 3

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo

Poiché trattasi di dati "sensibili" sotto il profilo commerciale, ed essendo il presente progetto di fusione un documento pubblico, si presentano i sub-totali, mentre i dettagli sulla formazione degli stessi sono conservati agli atti della formazione del presente progetto

clienti che pagano tramite bonifico	301.717,41	
Ricevute bancarie a scadere	287.622,48	589.339,89

nota 4

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Codice	Qual.	Cognome e nome			Centro di costo	Data assunzione	% P.time	Data cessazione	Qu.I.R.
	TFR maturato a.p.	Anticipazioni a.p.	Acconti a.p.	Quota a FPC a.p.	Quota a Tes. Inps a.p.	Rivalutazione (azienda)	imp.ta sost. riv. (azienda)	Credito TFR azienda	
	Ributazione utile a.c.	Ctr.agg.IVS/Tfr a.c.	TFR maturato a.c.	Quota a FPC a.c.	Quota a Tes. Inps a.c.	Quota azienda a.c.	Anticipi corrisposti	TFR liquidato x cess.	
	Ant./Acc. Tesoreria a.p.	Ant./Acc. Tesoreria a.c.	Rec. Tesoreria x cess.	Rival. carico Tes.Inps	imp.ta sost. Tes.Inps	Tot.TFR acc.Tesoreria	TFR Inps	Totale TFR accantonato	
00001	3F00	DONATI LUANA				22/10/1985			
		49.691,35	32.604,00			332,21	56,48		
		30.171,92	152,17	2.082,81		2.415,02		19.445,89	
00003	3F00	SALATI ALESSANDRO				11/07/1991			
		70.461,33	37.500,00			640,82	108,94		
		36.950,52	184,02	2.553,09		3.193,91		36.046,30	
00005	3F00	PARISI LUCA				07/12/1994			
		43.577,85	25.100,00			359,24	61,07		
		25.637,24	128,73	1.770,33		2.129,57		20.546,35	
00007	3F00	CROTTI DONATA				22/11/2000			
		37.676,18	7.669,82			583,37	99,17		
		25.770,93	123,53	1.785,45		2.368,82		32.276,01	
00010	1P00	CALESTANI ROBERTA				07/01/2003	50,00%		
		16.523,83				321,25	54,61		
		10.789,51	55,13	744,10		1.065,35		17.534,57	
00014	3F00	GIORDANI ALESSANDRO				07/01/2004			
		29.284,44				569,34	96,79		
		24.389,72	122,95	1.683,70		2.253,04		31.440,69	
00035	1P00	BRIGNOLI ROBERTA				05/10/2015	50,00%		
		7.621,64				148,18	25,19		
		15.595,92	78,46	1.076,84		1.225,02		8.821,47	
00036	3F00	SOGOS GIULIA				16/10/2015			
		11.546,97				224,49	38,16		
		27.094,02	134,64	1.872,31		2.096,80		13.605,61	
00042	3P00	GABBA MARIA CRISTINA				16/10/2018	50,00%		
		3.488,79				67,83	11,53		
		13.564,66	80,74	924,05		991,88		4.469,14	

00046	4F00 CALDERARO CARLA			12/11/2018				
	5.169,00					100,49	17,08	
	19.142,44		1.417,94			1.518,43		6.670,35
00049	4F00 RAGO FRANCESCA			18/03/2019				
	4.480,56					87,11	14,81	
	20.784,98		1.539,63			1.626,74		6.092,49
00053	3F00 BONGIOVANNI DOMENICO			09/04/2021				
	2.351,82					45,72	7,77	
	19.817,49	101,18	1.366,76			1.412,48		3.756,53
00055	4F00 BROZZI FEDERICA			27/04/2021				
	1.847,46					35,92	6,11	
	18.275,57		1.353,74			1.389,66		3.231,01
=====	TOTALE DIPENDENTI IN FORZA							
	283.721,22	102.873,82				3.515,97	597,71	
	287.984,92	1.161,55	20.170,75			23.686,72		203.936,41
=====	TOTALE GENERALE:							
	283.721,22	102.873,82				3.515,97	597,71	
	287.984,92	1.161,55	20.170,75			23.686,72		203.936,41

anticipi corrisposti

DONATI LUANA	32.604,00	
SALATI ALESSANDRO	37.500,00	
PARISI LUCA	25.100,00	
CROTTI DONATA	7.669,82	
	102.873,82	

nota 5

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

Poiché trattasi di dati "sensibili" sotto il profilo commerciale, ed essendo il presente progetto di fusione un documento pubblico, si presentano i sub-totali, mentre i dettagli sulla formazione degli stessi sono conservati agli atti della formazione del presente progetto

debiti verso fornitori 204.592,00

nota 6

RATEI FERIE SOSPESI A DICEMBRE 2023

Cod.	Cognome Nome		Imponibile	Valorizz.ne	Contributi	Tfr	Inail	Totale
00001	DONATI LUANA	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 22/10/1985	FERIE		1.011,12	279,89			1.291,01
		ROL/PAR		781,72	216,39			998,11
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	30.424,00		301,73			301,73
		T O T A L E		1.792,84	798,01			2.590,85
00003	SALATI ALESSANDRO	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 11/07/1991	FERIE		2.572,24	711,99			3.284,23
		ROL/PAR		1.284,07	355,43			1.639,50
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	36.800,00		364,96			364,96
		T O T A L E		3.856,31	1.432,38			5.288,69
00005	PARISI LUCA	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 07/12/1994	FERIE		834,21	230,91			1.065,12
		ROL/PAR		125,13-	34,64-			159,77-
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	25.736,00		255,23			255,23
		T O T A L E		709,08	451,50			1.160,58
00007	CROTTI DONATA	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 22/11/2000	FERIE		1.246,98	345,16			1.592,14
		ROL/PAR		247,73	68,57			316,30
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	24.697,00		244,93			244,93
		T O T A L E		1.494,71	658,66			2.153,37
00010	CALESTANI ROBERTA	13 MENSILITA'						
	Qual. 1P00 p.t. 50,00%	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 07/01/2003	FERIE		1.283,67	326,82			1.610,49
		ROL/PAR		1.130,96	287,94			1.418,90
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	8.526,00		49,07			49,07
		T O T A L E		2.414,63	663,83			3.078,46
00014	GIORDANI ALESSANDRO	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 07/01/2004	FERIE		1.714,22	474,49			2.188,71
		ROL/PAR		2.476,87	685,60			3.162,47
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	24.590,00		319,62			319,62
		T O T A L E		4.191,09	1.479,71			5.670,80
00035	BRIGNOLI ROBERTA	13 MENSILITA'						
	Qual. 1P00 p.t. 50,00%	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 05/10/2015	FERIE		791,44	201,50			992,94
		ROL/PAR		969,86	246,93			1.216,79
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	8.417,00		48,44			48,44
		T O T A L E		1.761,30	496,87			2.258,17
00036	SOGOS GIULIA	13 MENSILITA'						
	Qual.3F00	14 MENSILITA'						
	C.costo	ALTRE MENSILITA'						
	Data ass. 16/10/2015	FERIE		2.017,87	558,55			2.576,42
		ROL/PAR		1.235,66	342,03			1.577,69
		EX.FESTIVITA'						
		FLESS./BANCA ORE						
		INAIL X AUTOLIQ.	26.920,00		349,90			349,90
		T O T A L E		3.253,53	1.250,48			4.504,01

00042 GABBA MARIA CRISTINA	13 MENSILITA'					
Qual. 3P00 p.t. 50,00%	14 MENSILITA'					
C.costo	ALTRE MENSILITA'					
Data ass. 16/10/2018	FERIE		654,00	181,03		835,03
	ROL/PAR		598,43	165,64		764,07
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL X AUTOLIQ.	10.198,00		132,53		132,53
	T O T A L E		1.252,43	479,20		1.731,63
00046 CALDERARO CARLA	13 MENSILITA'					
Qual.4F00	14 MENSILITA'					
C.costo	ALTRE MENSILITA'					
Data ass. 12/11/2018	FERIE		206,07	25,48		231,55
	ROL/PAR		75,29-	9,31-		84,60-
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL X AUTOLIQ.					
	T O T A L E		130,78	16,17		146,95
00049 RAGO FRANCESCA	13 MENSILITA'					
Qual.4F00	14 MENSILITA'					
C.costo	ALTRE MENSILITA'					
Data ass. 18/03/2019	FERIE		15,85-	1,96-		17,81-
	ROL/PAR		39,63	4,90		44,53
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL X AUTOLIQ.					
	T O T A L E		23,78	2,94		26,72
00053 BONGIOVANNI DOMENICO	13 MENSILITA'					
Qual.3F00	14 MENSILITA'					
C.costo	ALTRE MENSILITA'					
Data ass. 09/04/2021	FERIE		53,25	14,74		67,99
	ROL/PAR		634,56-	175,65-		810,21-
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL X AUTOLIQ.	20.227,00		200,59		200,59
	T O T A L E		581,31-	39,68		541,63-
00055 BROZZI FEDERICA	13 MENSILITA'					
Qual.4F00	14 MENSILITA'					
C.costo	ALTRE MENSILITA'					
Data ass. 27/04/2021	FERIE		359,30	44,40		403,70
	ROL/PAR		291,93	36,08		328,01
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL X AUTOLIQ.					
	T O T A L E		651,23	80,48		731,71
T O T A L E	13 MENSILITA'					
G E N E R A L E	14 MENSILITA'					
	ALTRE MENSILITA'					
	FERIE		12.728,52	3.393,00		16.121,52
	ROL/PAR		8.221,88	2.189,91		10.411,79
	EX.FESTIVITA'					
	FLESS./BANCA ORE					
	INAIL	216.535,00		2.267,00		2.267,00
	T O T A L E		20.950,40	7.849,91		28.800,31

Eventuali differenze tra l'entità del patrimonio netto risultante dalla Tabella di stato patrimoniale esposto alla pagina 25 del presente progetto e l'entità del patrimonio netto alla data di effetto giuridico della scissione – di cui al successivo punto – formeranno oggetto di conguaglio tra la società scindenda e la società beneficiaria. Queste differenze saranno costituite dalla quota di liquidità trasferita, relativa al periodo compreso fra la data di riferimento della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (31/12/2023) e la data di effetto giuridico della scissione. Queste differenze potranno essere compensate da una identica variazione

patrimoniale delle passività trasferite. In particolare, nel caso in cui le differenze di cui sopra determinino un aumento del valore dei beni trasferiti alla data di efficacia della scissione, verrà aumentato di pari importo anche il debito scorporato, al fine di mantenere invariato il patrimonio netto contabile effettivamente scorporato. Con riferimento ai debiti finanziari oggetto di trasferimento, qualora alla data di effetto giuridico della scissione non fosse possibile attribuire alla beneficiaria i debiti esattamente individuati nel presente progetto, si procederà ad un'attribuzione di componenti del tutto analoghe sotto il profilo qualitativo e quantitativo in modo da mantenere inalterato il valore complessivo del patrimonio netto di spettanza della società beneficiaria. La presente scissione, che si ribadisce "con scorporo" ex 2506.1 C.C., non rientra nelle previsioni dell'art. 173, comma 9, del d.p.r. 917 del 22 dicembre 1986, e non comporterà una corrispondente riduzione del patrimonio netto contabile della società scindenda, ma l'iscrizione sulla scindenda di un corrispondente valore di partecipazione, fatte salve le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione.

La società beneficiaria provvederà alla ricostituzione delle predette poste contabili nel rispetto di quanto prescritto dal DPR n. 917 del 22 dicembre 1986. A titolo esemplificativo, e salvo le necessarie verifiche da compiersi alla data di effetto giuridico della scissione, il Patrimonio Netto contabile della società beneficiaria sarà così composto:

I) Capitale	50.000,00

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	
III) Riserve di rivalutazione	
IV) Riserva legale	
V) Riserve statutarie	
VI) Altre riserve	336.722,93

Resta inteso che le poste contabili di patrimonio netto della società scindenda e della società beneficiaria dovranno essere puntualmente ricalcolate una volta che la scissione si sarà perfezionata.

Data di effetto della scissione

La scissione ha effetto, ai sensi dell'art. 2506-quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese competente.

Parma, 29 marzo 2024

Dott. Osvaldo Riccobene